

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6526 Anno 2018

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Relatore: PICARDI FRANCESCA

Data Udiienza: 24/01/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DORDONI STEFANO nato il 01/09/1979 a PIACENZA

avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA
che ha concluso per

Il Procuratore Generale CARDIA DELIA conclude per l'annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata.

Udito il difensore

E' presente l'avvocato FERRONI PAOLO del foro di PIACENZA difensore di
DORDONI STEFANO, che si riporta ai motivi di ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa all'udienza del 4 aprile 2017 e depositata, nel termine di cui all'art. 544, secondo comma, cod.proc.pen., in data 11 aprile 2017, ha confermato la sentenza di primo grado con cui Stefano Dordoni è stato condannato, previa riduzione per il rito prescelto, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda (pena sospesa) e con cui è stata disposta la sospensione della patente per anni due e la confisca amministrativa del veicolo condotto e di proprietà dell'imputato, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c del d.lgs. n. 285 del 1992 perché rifiutava di sottoporsi all'accertamento diretto a verificare il tasso alcolemico (19 aprile 2014), a seguito di sinistro stradale in cui restava coinvolto.

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori, l'imputato in data 18 maggio 2017, deducendo con il primo motivo la mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione degli artt. 114 disp.att.cod.proc.pen., 178 lett. c) e 180 cod.proc.pen. e l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, dovendo essere dato l'avviso ex art. 114 disp.att. cod.proc.pen. anche in caso di rifiuto all'effettuazione dell'accertamento da parte dell'interessato, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, e con il secondo motivo l'omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità e l'erronea applicazione dell'art. 186, comma-9bis, d.lgs. n. 285 del 1992, limitandosi il provvedimento impugnato a negare il beneficio in considerazione della condotta pericolosa non dimostrata e dei precedenti ostativi, nonostante la concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato in applicazione del più recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l'interessato si rifiuti di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017 ud., dep. 13/07/2017, rv. 270526).

Questa Corte non ignora quanto già affermato, in ipotesi di accertamento strumentale mediante etilometro, a proposito dell'insussistenza di un obbligo di avviso al conducente della facoltà di assistenza difensiva, nel caso di rifiuto del medesimo di sottoporsi a tale accertamento (cfr. sez. 4 n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603), ma rileva come, più di recente, tali principi siano stati oggetto di una rivisitazione, con specifico riferimento all'ambito di operatività del

sistema di garanzie che discende dal disposto di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (ove è stabilito che «Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia>>), anche alla luce dell'insegnamento rinvenibile nella sentenza delle Sez. U. n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263025.

Con tale arresto, in particolare, si è precisato che l'avvertimento ex art. 114 cit. deve essere dato solo quando l'organo di polizia, sulla base delle specifiche circostanze del fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo dello stato di ebbrezza; e, segnatamente, "prima di procedere" all'accertamento mediante etilometro. Tali indicazioni di ordine sistematico, rispetto all'ambito di operatività dell'avvertimento del diritto all'assistenza difensiva, appaiono rilevanti ai presenti fini, poiché - dopo aver rilevato che gli avvisi in questione non devono essere dati al conducente all'atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi - il Supremo Collegio ha però chiarito che "prima" di procedere all'accertamento mediante etilometro, al conducente deve essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Sulla scorta di tali principi, quindi, si è di recente affermato, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 186 co. 7 C.d.S. (cfr. in motivazione sez. 4 n. 9236 del 2016 non massimata), che il sistema delle garanzie, delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 354 cod. proc. pen., scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all'accertamento, per via strumentale - che ha natura indifferibile ed urgente - del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche, secondo le modalità indicate dall'art. 379, reg. es. cod. strada. Tale sistema introduce, in sostanza, una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale e, in tale scansione, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall'esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato.

2. A ciò si aggiunga che, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria (Sez. 4, n.3340 del 22/12/2016 ud., dep. 23/01/2017, rv. 268885), come avvenuto nel caso di specie (v. sentenza impugnata: "l'imputato, coinvolto in un sinistro stradale..., era stato trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso di Faenza,li rifiutava di prestare il consenso a sottoporsi ad accertamenti diretti alla verifica del tasso

alcolemico e dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, accertamenti richiesti dalla Polstrada intervenuta sul luogo dell'incidente").

3. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, avendo al contrario i giudici di merito di primo e di secondo grado rigettato l'eccezione difensiva dell'imputato, avente ad oggetto il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ritenendo non sussistere l'obbligo dell'avviso ove l'imputato sia stato condotto in ospedale per ragioni sanitarie (v. sentenza di primo) e, comunque, abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento (v. sentenza di secondo grado).

PQM

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso 24 gennaio 2018.